

Nota dell'Ufficio legislativo

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' DI INGEGNERIA

1. Fin dal 1994, quando l'OICE ottenne, dopo una lunga battaglia in sede giurisdizionale, il riconoscimento giuridico attraverso l'articolo 17 della legge Merloni (l. 109/94 e s.m. e i.), è possibile costituire una società di ingegneria nelle forme della **società di capitali o della società cooperativa**.

2. Attualmente la norma di riferimento è l'**articolo 90, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/06** (Codice Appalti) che recita:

"b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.

Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti".

3. **Le società di ingegneria**, costituite da almeno cinque anni, **possono a loro volta partecipare a consorzi stabili di società di ingegneria** e di società di professionisti, ai sensi del seguente articolo 90, comma 1, lettera h) che testualmente recita:

"h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 36. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente e' incrementato secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 36, commi 4 e 5 e di cui all'art. 253, comma 8".

4. Per quel che riguarda gli **adempimenti** che una società di ingegneria deve porre in essere dopo la costituzione, occorre fare riferimento alle disposizioni attuative della norma di rango primario cioè al dPR 5 ottobre 2010, n. 207, che ha sostituito il dPR 554/99.

In particolare l'art. 254 del dPR 207/2010 prevede che:

"1 Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, la società di ingegneria è tenuta a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai

tecnicisti incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

2 Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

3 Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

a) i soci;

b) gli amministratori;

c) i dipendenti;

d) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 252, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorità entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorità”.

Un'altra norma di rilievo ai fini della partecipazione ad affidamenti pubblici è costituita dal successivo quarto comma della citata norma regolamentare che recita:

“4. L'Autorità, su istanza delle società di ingegneria, chiede al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai direttori tecnici di cui al comma 1, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002”.

In relazione alla nomina del direttore tecnico va tenuto presente che essa deve comunque risultare da un atto ufficiale della società (anche a fini di verifica dell'AVCP o della stazione appaltante) e

che dalla norma regolamentare non si desume che debba essere un dipendente, potendo essere anche un consulente, ancorché ciò sia poco opportuno dati i compiti e le funzioni ad esso attribuite. Di norma il direttore tecnico è un socio o un dipendente della società.

5. Per la **comunicazione dei dati all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici**¹, obbligatoria soltanto per le società che intendono candidarsi all'aggiudicazione di incarichi da parte di committenti pubblici o di soggetti comunque tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici², si rinvia al sito dell'Authority ove sono previste le modalità per far fronte a tali obblighi: (<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato/SocietaIngProfessionali>).

6. Per il **versamento a Inarcassa del contributo oggettivo da parte delle società di ingegneria** (il 4% che si espone in fattura al committente e ogni anno si versa a Inarcassa) si rinvia a quanto specificato dalla Cassa (<http://www.inarcassa.it/site/Home/RegoleperleSocieta.html>), con l'avvertenza che l'irregolarità contributiva risulta elemento ostativo alla partecipazione a gare di appalto di servizi di ingegneria e architettura.

¹ L'AVCP, con la determinazione n. 7 del 16 novembre 2006, ha affermato che "Per quanto riguarda gli obblighi di informazione, gli articoli 53, comma 3 e 54 del D.P.R. 554/99 (oggi art. 254 del Dpr 207/2010, n.d.r.), prevedono a carico delle società di ingegneria, ivi comprese quelle ricadenti nel disposto dell'articolo 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle società professionali l'obbligo di comunicazione all'Autorità dei dati relativi all'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento delle funzioni professionali, tecniche e di controllo della qualità nonché dei relativi costi da evidenziare in apposito allegato al conto economico. Il suddetto obbligo di comunicazione riguarda anche l'espletamento di attività ulteriori rispetto a quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica di cui all'articolo 50 del medesimo D.P.R. 554/99. Tuttavia, ai fini della verifica dell'obbligo alla trasmissione degli elementi informativi previsti dalla norma, appare decisiva la circostanza che le prestazioni svolte dalla società rientrino nei servizi di ingegneria e architettura così come dettagliati nella classificazione delle attività operata dall'Autorità e rinvenibile nella sezione - Società d'ingegneria e professionali - sul sito istituzionale. Tuttavia, le società di ingegneria possono legittimamente svolgere anche altre attività. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni successiva variazione, devono essere comunicate all'Autorità entro 30 giorni. ... omissis .. L'Autorità ha provveduto nell'anno 2000, alla costituzione di un apposito casellario informatizzato delle società di ingegneria e professionali. Tale Casellario, implementato sulla scorta dei dati conoscitivi autodichiarati dalle società di ingegneria e di professionisti, costituisce una banca dati alla quale deve essere riconosciuta efficacia di pubblicità notizia, rappresentando tra l'altro, un utile strumento di consultazione per gli operatori del mercato. Le società di ingegneria e professionali che accedono al sistema informativo dell'Autorità - "sezione Società d'Ingegneria e Professionali" - dopo aver ricevuto i codici identificativi di accesso, sono tenute ad effettuare le suddette comunicazioni riguardanti: l'organigramma della società; le attività svolte attinenti l'architettura e l'ingegneria; (Art. 50 del D.P.R. n. 554/99) e le eventuali attività diverse (Art. 53 del D.P.R. n. 554/99); la capacità economica e finanziaria (costo della struttura per la progettazione e fatturato delle attività relative ai servizi di cui all'Art. 50 del D.P.R. n. 554/99)".

² In ordine alle indicazioni che l'AVCP ha fornito con la deliberazione n. 7 del 16 novembre 2006 si richiamano le seguenti considerazioni conclusive del Consiglio dell'AVCP: "Il Consiglio dispone quanto segue:

1) le società di ingegneria, ivi comprese quelle ricadenti nel disposto dell'articolo 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248, e le società professionali nonché i consorzi stabili di società d'ingegneria e professionali di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e), f) ed h) del Codice, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del DPR 554/99, che operano nel settore pubblico, debbono comunicare i propri dati all'Autorità;

2) i soggetti di cui al precedente punto 1) di nuova costituzione che intendono operare nel settore pubblico sono tenuti agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 53 e 54 del DPR 554/99 entro 30 giorni dalla loro costituzione;

3) le società di ingegneria e professionali nonché i consorzi stabili di società d'ingegneria e professionali di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e), f) ed h) del Codice, già operanti nel settore privato ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del DPR 554/99, che intendano partecipare a gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 50 del DPR 554/99, sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui al precedente punto 1) entro 30 giorni dalla prima partecipazione ad una procedura di affidamento dei predetti servizi;

4) non sono tenuti all'obbligo di comunicazione all'Autorità le associazioni tra professionisti, gli studi associati, nonché gli studi professionali;

5) restano confermate per i soggetti richiamati ai punti precedenti le modalità di trasmissione dei dati, il contenuto della scheda informativa e le indicazioni operative per la compilazione della stessa già pubblicate sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo web <http://www.avcp.it>, nella sezione "Società di ingegneria e professionali".

7. Va inoltre ricordato che, per le **società neocostituite**³, l'articolo 253 comma 15 del d.lgs. 163/06 prevede che ai fini della costituzione di una nuova società di ingegneria occorre anche tenere presente la possibilità, di documentare, per cinque anni dalla costituzione, il possesso dei requisiti per partecipare alle gare anche con riguardo ai requisiti dei soci, dei direttori tecnici e dei dipendenti.

Tale norma, che originariamente era limitata a soli tre anni, è stata portata a cinque anni in accoglimento di una proposta OICE al decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106.

8. Infine per quel che concerne la **partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura**, anche in questo caso in accoglimento di una specifica richiesta dell'OICE, è stato introdotto all'articolo 253 del decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152 (c.d. terzo correttivo del Codice) il comma 15-bis, che prevede un meccanismo transitorio (fino al 31 dicembre 2010, poi prorogato al 31 dicembre 2013 dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106) teso a consentire una più agevole partecipazione alle gare per i progettisti attraverso la presa in considerazione di un arco temporale più ampio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente di cui all'articolo 66 del Dpr 554/99 (art. 263 del Dpr 207/2010)⁴.

9. A titolo esemplificativo, sempre ai fini della costituzione di una società di ingegneria in forma di s.r.l., si riporta lo **Statuto di una società di ingegneria** di dimensioni medio-piccole costituita nell'anno 2001:

Art. 1.

- E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata ".....".

Art. 2.

La Società ha sede in

³ Nel Parere del 18 giugno 2009, l'AVCP ha avuto modo di chiarire due aspetti rilevanti:

a) "... affinché possa parlarsi di "nuova società" è necessaria l'attribuzione di una nuova partita IVA ovvero del codice fiscale: le variazioni dell'oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex articolo 2479/bis, c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, non determinano costituzione di una nuova società";

b) "... in caso di fusione mediante costituzione di nuova società, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quest'ultima ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi professionali, possa ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati nell'art. 253, comma 15 del Codice, sia all'esperienza pregressa delle società preesistenti, purché nei limiti dei tre anni successivi a tale costituzione."

⁴ L'AVCP, con la determinazione 5/2010 e il Ministero delle infrastrutture con la circolare del 12 novembre 2009, n. 4649, hanno chiarito che "la disposizione incide sui requisiti indicati alle lett. a) e d) dell'articolo 66 del d.P.R. n. 554/1999 (art. 263 del d.P.R. n. 207/2010), consentendo di valutare il fatturato globale per servizi espletati, per un importo variabile tra tre e sei volte l'importo a base di gara, in un arco temporale decennale (nei migliori 5 anni del decennio precedente), in luogo del periodo quinquennale previsto dal regolamento, nonché di considerare l'organico medio annuo del personale tecnico utilizzato, in misura variabile da due a tre volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, su base quinquennale (nei migliori tre anni del quinquennio precedente), in luogo del periodo triennale previsto dal regolamento".

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali, succursali ed agenzie su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero; purché non possano qualificarsi sedi secondarie, restando la istituzione di queste ultime di competenza dell'assemblea come per legge.

Art. 3.

La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilaventi (31.12.2020) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4.

La Società ha per oggetto l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni e direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica e studi di impatto ambientale.

Tali attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

L'acquisto, la vendita, la permuta, la lottizzazione, la costruzione, l'affitto, l'amministrazione, la conduzione, la gestione e la utilizzazione in genere di immobili.

Al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la società può inoltre:

compiere tutte le operazioni mobiliari (ad eccezione dell'intermediazione in valori mobiliari e delle attività regolate dal D.Lgs. 58/1998), immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali, comunque necessarie ed opportune;

assumere partecipazioni ed interessenze nei limiti e casi consentiti dall'ordinamento giuridico;

concedere fidejussioni ed in genere garanzie personali o reali a terzi;

assumere mutui, compiere qualsiasi operazione bancaria.

Art. 5.

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000 (diecimila) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2464 del Codice Civile.

Art. 6.

La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci ed i vincoli reali sulle quote si costituiscono unicamente mediante annotazioni nel libro stesso. Per evitare situazioni di concorrenza, il trasferimento delle quote per atto tra vivi, salvo che a favore di ascendenti, discendenti e coniuge, non è efficace nei confronti della Società se non vi sia preventivo assenso dell'assemblea dei soci, deliberante a maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

In ogni caso sui trasferimenti delle quote sociali e sulle cessioni dei diritti di opzione in caso di aumento di capitale sociale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni.

Art. 7.

I finanziamenti effettuati dai soci alla Società, in proporzione alle quote, potranno essere, con delibera assembleare, ritenuti infruttuosi di interessi. Detti finanziamenti sono facoltativi.

Art. 8.

L'Assemblea è composta da tutti i soci che intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, anche nei casi in cui è ammesso il recesso.

La constatazione della legale costituzione dell'assemblea è fatta dal Presidente, ed una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatesi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Art. 9.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria ha luogo nel primo quadrimestre di ogni anno e per giustificati motivi nel primo semestre.

L'assemblea può tenersi anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 10.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora di adunanza, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, necessariamente diverso, per la eventuale adunanza in seconda convocazione.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea si costituisce validamente con la presenza di tutti i soci, in proprio o per delega, dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, se nominato.

Le assemblee, in prima convocazione si costituiscono salvo quanto previsto dal precedente comma, e deliberano validamente con il voto di tanti soci che rappresentino il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale.

In seconda convocazione si costituiscono validamente quale che sia la parte di capitale intervenuta e deliberano con la maggioranza dei votanti, salvo quanto disposto dall'art. 2369 del Codice Civile.

Art. 11.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio che non sia Amministratore o dipendente della Società o da terzi mediante semplice delega.

Art. 12.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

In mancanza, fungerà da Presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti: spetta al Presidente dell'assemblea, con pieni poteri, di dirigere a norma di legge e regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina un segretario; la redazione del verbale, anche nei casi in cui ciò non è espressamente richiesto dalla legge, può essere affidata ad un Notaio.

Art. 13.

I verbali dell'assemblea devono essere letti e messi in votazione nella seduta, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura.

Art. 14.

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero non minore di tre e non maggiore di cinque membri, anche non soci, eletti per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, previa determinazione del numero; l'assemblea ne designa il Presidente.

Gli amministratori durano in carica per tre anni, sono soggetti a revoca da parte dell'assemblea e sono rieleggibili.

L'amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo decade dall'ufficio.

All'amministratore Unico, o ai membri del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea può stabilire di concedere, in ragione del loro ufficio, una indennità ed un rimborso spese.

Art. 15.

Il Consiglio di Amministrazione, può nominare, fra i suoi membri, uno o più amministratori delegati.

Lo stesso Consiglio nomina, di volta in volta, un segretario, scelto fra i suoi membri o anche estraneo.

Art. 16.

Il Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla nomina di uno o più amministratori delegati, ne determina i poteri, nei limiti dell'art. 2381 c.c. e gli eventuali compensi, con l'osservanza delle norme di legge e di Statuto.

Art. 17.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché in Italia.

E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa, anche con telegramma. Di regola, fra la data dell'avviso di convocazione e il giorno dell'adunanza, devono intercorrere almeno cinque giorni salvo i casi di urgenza per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito. Tale deroga è ammessa anche nei casi di presenza di tutti i Consiglieri che costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

Art. 18.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono.

Art. 19.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, hanno tutte le più ampie facoltà per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e possono compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione dei poteri che per legge o per Statuto, spettano esclusivamente all'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, sono autorizzati a costituire commissioni o comitati anche con la partecipazione di estranei ed a stabilire una Direzione Generale, assegnandovi anche persone estranee.

Il suddetto organo potrà conferire, congiuntamente o separatamente, a detti comitati o commissioni, alla Direzione Generale ed anche ai suoi funzionari dipendenti o estranei, alcune delle facoltà di sua competenza, mediante procure permanenti o temporanee, per determinate categorie di atti e di affari o per singole operazioni, determinandone le condizioni e le modalità. Potrà inoltre conferire, negli stessi limiti, procure soltanto ad avvocati, procuratori legali e commercialisti.

Art. 21.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito Libro e firmate dai rispettivi Presidente e segretario o da un altro degli amministratori intervenuti.

Art. 22.

La firma sociale, sotto il timbro della Società, spetta all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o agli Amministratori autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta altresì a quei funzionari o soci che saranno designati dal Consiglio stesso. L'autorizzazione alla firma importa la facoltà di esigere e quietanzare ovunque.

Art. 23.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico o agli Amministratori delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24.

L'assemblea ha facoltà, in qualunque tempo, di sostituire al Consiglio di Amministrazione un Amministratore Unico ed a questi ultimi un Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Unico, competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le norme stabilite dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione e per il Presidente.

Art. 25.

La Società, ove richiesto dalle vigenti norme, è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea, nel nominare i Sindaci designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina i compensi.

Art. 26.

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo procederà con riferimento al termine di ogni esercizio alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Art. 27.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo, procederà, secondo le norme dettate dalla legge, alla formazione del bilancio sociale con il conto dei profitti e delle perdite, da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione della assemblea nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 28.

Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:
una quota, che viene fissata dall'organo amministrativo e che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, per la riserva legale, viene assegnata al fondo di riserva ordinaria;
l'utile residuo viene destinato secondo deliberazione dell'assemblea.

Art. 29.

Tutte le controversie fra i soci e la Società, fra i soci e gli amministratori e liquidatori, sono devolute al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi fra i contendenti e, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, mediante decreto su ricorso della parte più diligente, da notificarsi all'altro ed alle parti interessate.

Art. 30.

Le norme per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso, saranno stabilite dall'assemblea, a norma delle disposizioni del Codice Civile.

Art. 31.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Nota a cura del Direttore dell'Ufficio legale e legislativo OICE, Andrea Mascolini.
e-mail: mascolini@oice.it